



COMUNE DI AGRATE CONTURBIA
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25
del
7/04/2016

OGGETTO :
PROCEDURA DI RECLAMO / MEDIAZIONE - IDENTIFICAZIONE UFFICIO E NOMINA DEL RESPONSABILE

L'anno **duemilasedici**, addì **sette**, del mese di **aprile**, alle ore **13** e minuti **30**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOSI SIMONE	SINDACO	X	
ZONCA MARCO	ASSESSORE	X	
VISCONTI GIAN CARLO	ASSESSORE	X	
Totale		3	

Partecipa il Segretario Comunale, **GUGLIOTTA DOTT. MICHELE**.

Il Signor, **TOSI SIMONE**, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 25 del 07.04.2016

OGGETTO: Procedura di reclamo / mediazione – Identificazione Ufficio e Nomina del Responsabile.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'articolo 39, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto gli istituti del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'Amministrazione Finanziaria aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate.

VISTO:

- il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, "*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23*", in vigore dal 1° gennaio 2016, che contiene, tra l'altro, l'estensione a tutti gli enti impositori, e quindi anche agli enti locali, delle procedure di reclamo e mediazione.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 9, comma 1, lettera l), del predetto decreto legislativo n. 156 del 2015 ha sostituito l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disciplinante il reclamo e la mediazione nel processo tributario;-
- il nuovo art. 17 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 dispone che:
 - ✓ per le controversie di valore non superiore ad euro ventimila, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;
 - ✓ il predetto valore è riferito al solo tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste;
 - ✓ il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo e mediazione; si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
 - ✓ il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni; se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo;
 - ✓ le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed

autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la predetta disposizione si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;

- ✓ l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa;
- ✓ nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata;
- ✓ per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- ✓ nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente;
- ✓ le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% per cento del minimo previsto dalla legge;
- ✓ la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni previsti per la conclusione della procedura, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

PRESO ATTO CHE:

- rientrano quindi nella nuova disciplina in oggetto tutti gli atti impositivi relativi ai tributi comunali;
- il concetto di "mediazione", in quanto tale, presupporrebbe l'intervento di un soggetto terzo, per cui, ove la struttura organizzativa dell'Ente lo consentisse, si dovrebbe individuare un Ufficio differente rispetto a quello che ha elaborato l'atto;
- il responsabile nominato deve necessariamente possedere le competenze tecniche per esaminare il reclamo e la proposta di mediazione e, quindi, va individuato necessariamente nell'ambito dei Servizi Finanziari;
- tale soluzione, è conforme al testo della norma, che impone l'individuazione di *"strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili (omissis) compatibilmente con la propria struttura organizzativa"*;

RITENUTO CHE:

- occorre, pertanto, procedere alla nomina del predetto Responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione per i tributi locali;

PRESO ATTO, infine, che attualmente il Sig. SARTORETTI Gianfranco risulta titolare di posizione organizzativa relativamente al settore dei Servizi Ragioneria e Tributi e che lo stesso è in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento della funzione di cui all'oggetto;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RILEVATO che il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Comunale;

CONSIDERATO, infine, che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa né riduzione di entrate, per cui non richiede l'acquisizione del parere di regolarità contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 267 del 2000;
- il vigente regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs 267/00;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Sig. SARTORETTI Gianfranco Responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione inerenti i tributi comunali;
2. di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell'art. 17bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, al predetto soggetto sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per la verifica dei reclami e delle proposte di mediazione interessanti i tributi comunali, ivi compreso il potere di proporre mediazioni d'ufficio;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente

Attesa l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to TOSI SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SARTORETTI Dott. Gianfranco

Agrate Conturbia, li 7/04/2016

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale web per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 9/05/2016 ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n. 267.

Agrate Conturbia, li 9/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Agrate Conturbia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(GUGLIOTTA DOTT. MICHELE)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data 7/04/2016 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- diventerà esecutiva in data _____ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE